



**COMUNE DI FANANO**  
(Provincia di Modena)

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**DELIBERA N. 23 del 30.06.2010**

Prot. 3456 del 10 LUG. 2010

**OGGETTO: DEFINIZIONE SPONTANEA IN MATERIA DI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.**

L'anno duemiladieci addì trenta del mese di giugno alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1- LUGLI LORENZO	Presente	8- ROCCHI CLAUDIO	Assente
2- ZANAGLIA ENZO	Presente	9- ZANARINI SILVIA	Presente
3- COVILI MARCO	Presente	10- CIONI ROBERTO	Presente
4- GROTTI MICHELA	Presente	11- CORSINI ALESSANDRO	Assente
5- LARDI ISABELLA	Presente	12- TURCHI GIONATA	Presente
6- PASSINI AMBRA	Presente	13- GRUPPI SIMONA	Presente
7- GUERRIERI MORENO	Presente		

Totale presenti **11**

Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale, Morganti Dott. Gianfranco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lugli Lorenzo, in qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Data 30.06.2010

**N. 23- OGGETTO: DEFINIZIONE SPONTANEA IN MATERIA DI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto:

- l'art. 119 della Costituzione, che dispone: *"I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. ..."*;
- l'art. 149 del decreto legislativo del 18.8.2000, n. 267 che dispone: *"...Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi..."*;
- l'art. 52, comma 1, del citato decreto legislativo del 15.12.1997 n. 446 che dispone: *"...i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*;
- il decreto legislativo del 15.11.1993, n. 507, che disciplina la tassa in questione;
- in particolare, l'art.70, comma 3, ultimo periodo del citato D.Lgs. n.507/93 dispone: *"A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, ..., i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, ..."*.
- l'art. 13 della legge del 27.12.2002 n. 289 (finanziaria 2003), titolato "Definizione dei tributi locali", a tutt'oggi vigente, che dispone:
  1. *" Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.*

Ritenuto quindi:

- necessario ed opportuno, nell'attuazione di detta azione di verifica e recupero, dare precedenza all'adozione dello strumento deflattivo previsto dal citato art. 13 della legge del 27.12.2002 n. 289 da attuarsi nei termini e modi regolati nella successiva parte dispositiva;
- opportuno, per incentivare la collaborazione del contribuente, riconoscere in caso di spontanea adesione di quest'ultimo, la disapplicazione di sanzioni ed interessi a fronte del pagamento del tributo e relative addizionali, anche in considerazione della possibile rilevanza economica del carico tributario risultante dato che di norma riguarderà più annualità;
- assegnare all'azione accertativa d'ufficio del competente servizio funzione residuale da attuarsi a decorrere dallo spirare dei termini fissati per aderire a detto strumento deflattivo;
- per la buona riuscita della suesposta attività è necessario coinvolgere il personale comunale interessato, oltre la normale prestazione di lavoro, dovendosi all'uopo prevedere l'incentivazione economica e la retribuzione di tale maggior impegno lavorativo;

Accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonché il parere del Responsabile del Servizio Finanziario;

Considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Sentiti gli interventi (integralmente registrati a norma degli artt. 106 e 107 del Regolamento del Consiglio Comunale);

Acquisito sul presente atto, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile;

## D E L I B E R A

- 1) di approvare, ai sensi dell' art. 13 della Legge 27/12/2002 n. 289, l'introduzione della definizione spontanea ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e relative addizionali, regolata dalla disciplina appresso riportata:
  - **finalità** – con la presente definizione si intende recuperare a tassazione le superfici e le destinazioni d'uso reali non dichiarate dai contribuenti;
  - **ambito di applicazione** - La presente definizione riguarda l'accertamento ed il pagamento spontaneo, su iniziativa del contribuente, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, dell'addizionale ex ECA e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (di seguito tributi);
  - **tributi dovuti** – i tributi dovuti con la definizione devono essere calcolati sulla base delle effettive superfici e destinazioni d'uso dei locali ed aree occupati o detenuti. In ogni caso, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano,

sino a comunicazione scritta di svincolo da parte dell'ente garantito da richiedersi a cura della società garante.”

- **Ufficio competente** – l’istanza e la relativa documentazione devono essere presentate od inviate presso il proprio ufficio tributi, ubicato in Fanano, Piazza Marconi n 1;
  - **termine di presentazione** – La presentazione dell’istanza di definizione e relativi allegati, il versamento di quanto è dovuto e la trasmissione della fidejussione devono essere effettuati entro e non oltre il termine perentorio del **15 settembre 2010**;
  - **Perfezionamento** - La definizione si perfeziona ad avvenuto compimento dei previsti oneri, formalità e versamenti nei modi e nei termini sopra esposti. Il mancato rispetto del suesposto termine perentorio costituisce causa di decadenza;
  - **Effetti** - Il perfezionamento della definizione comporta: inibizione dell’azione accertatrice dell’ufficio e disapplicazione delle sanzioni e degli interessi relativamente alla quota dei tributi definiti in questa sede; disapplicazione delle spese di notifica; la compensazione delle spese di lite. La definizione effettuata da parte di uno dei coobbligati solidali esplica efficacia a favore degli altri coobbligati;
  - **Irrittrattabilità** – Con il suo perfezionamento la definizione, quale atto spontaneo di volontà, deve intendersi non ritrattabile e definitivo a tutti gli effetti di legge;
  - **Riscossione coattiva** – Il totale o parziale omesso versamento delle rate successive alla prima nei termini stabiliti non invalida nè rende inefficace la definizione ma determina la perdita del diritto alla rateizzazione ed il recupero coattivo immediato in un’unica soluzione delle somme ancora da corrispondere. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio. In ogni caso, è fatto salva la facoltà per il Comune di rivalersi a propria unilaterale discrezione, immediatamente e direttamente sul fidejussore per l’intero credito garantito, senza che sia necessaria la previa escussione o diffida del contribuente garantito. L’istanza di definizione costituisce ammissione di debito e titolo esecutivo ai fini della riscossione coattiva;
- 2) Le disposizioni regolamentari contenute nel presente atto costituiscono norme eccezionali e derogatorie a quanto contenuto nelle disposizioni di legge e regolamentari disciplinanti i tributi in questione;
  - 3) Di disporre la previsione di incentivi economici a favore del personale comunale interessato nelle attività amministrative connesse alla definizione bonaria di cui al precedente punto 1) ed all’accertamento fiscale in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; incentivi che saranno definiti con appositi provvedimenti.
  - 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, per la necessità di rendere concretamente operativa l’applicazione del citato strumento regolamentare.



# COMUNE DI FANANO

PROVINCIA DI MODENA

C.a.p. 41021 - C.F. 00562780361 - Tel. 0536-68803 - Fax 0536-68954

## CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 30 GIU. 2010

### OGGETTO:

**DEFINIZIONE SPONTANEA IN MATERIA DI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.**

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Fanano, li 17/6/2010



Il Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Fanano, li 17/6/2010



**DELIBERA N. 23 del 30.06.2010**

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente  
Lugi Lorenzo



Il Segretario Comunale  
Morganti Dott. Gianfranco

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- Viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a partire dal 10 LUG. 2010 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000) – Prot. n. \_\_\_\_\_

Addì 10 LUG. 2010



Il Segretario Comunale  
Morganti Dott. Gianfranco

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

E' divenuta esecutiva in data 20 LUG. 2010 -

decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

Fanano, li 26 LUG. 2010



Il Segretario Comunale  
Morganti Dott. Gianfranco